



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato al Decreto n. 386/7 del 14/02/2018

Deliberazione n. 28/1 del 13 giugno 2017 - Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 e deliberazione n. 56/40 del 20 dicembre 2017 – realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale.

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

La misura ha come obiettivo il sostegno alle PMI per la realizzazione di strutture e l'acquisizione di impianti per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), al fine di garantire un regolare e corretto trattamento degli stessi e, nel contempo, consentire alle aziende del settore di poter continuare ad operare sul mercato.

2. Principali riferimenti normativi

Gli aiuti disciplinati dalle presenti direttive sono attuati nel rispetto dei criteri e con i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Definizioni

Ai fini delle presenti direttive si applicano le seguenti definizioni:

- a. "microimprese, piccole e medie imprese (PMI)": qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, secondo le specificazioni previste dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36);
- b. "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c. "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d. "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- e. "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

4. Beneficiari

Beneficiari della misura sono le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e in particolare:

- a) PMI attive nella produzione agricola primaria;
- b) PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli (Ateco C attività manifatturiere: solo codice 10.1 lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne);
- c) PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, conformemente alla disciplina vigente in materia, in particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (Ateco E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: solo codice 38.2 trattamento e smaltimento dei rifiuti).

Al momento della presentazione della domanda le PMI devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento n. 702/2014, nel caso in cui l'aiuto sia concesso a PMI attive nella produzione agricola primaria e PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, o dall'art. 2, punto 18 del regolamento n. 651/2014, nel caso in cui l'aiuto sia concesso a PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- g) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale;
- h) essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi.

Possono beneficiare, inoltre, dell'intervento i Comuni, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni e le Società partecipate del Comune o dell'Unione dei Comuni proprietari di strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA.

5. Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

La dotazione finanziaria destinata al presente intervento ammonta complessivamente a euro 3.000.000 afferenti alla Programmazione FSC (ex FAS).

Il 40% della dotazione è destinata a sostenere le PMI attive nella produzione agricola primaria e quelle attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, mentre il 60% alle PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, e alle Unioni di Comuni.

Qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate a una categoria di beneficiari non risultino completamente utilizzate, le risorse residue potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti dell'altra categoria di beneficiari con priorità in base all'ordine di presentazione della domanda.

6. Intensità del sostegno, massimali di finanziamento e criteri di selezione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le PMI beneficiarie del presente intervento accedono a una sovvenzione in conto capitale con intensità di aiuto sull'importo dei costi ammissibili differenziata a seconda dell'attività svolta, come di seguito dettagliato.

- a) PMI attive nella produzione agricola primaria, 70% dell'importo dei costi ammissibili.
- b) PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, 70% dell'importo dei costi ammissibili.
- c) PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, conformemente alla disciplina vigente in materia, 40% dell'importo dei costi ammissibili.
- d) Comuni, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni e le Società partecipate del Comune o dell'Unione dei Comuni proprietari di strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA, 70% dell'importo dei costi ammissibili.

Per le PMI attive nella produzione agricola primaria, per le PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e quelle attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, la sovvenzione massima erogabile per singola impresa non potrà eccedere l'importo di euro 200.000. Per i Comuni, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni e le Società partecipate del Comune o dell'Unione dei Comuni, invece, la sovvenzione massima non potrà eccedere l'importo di euro 500.000.

Gli importi massimi di sovvenzione non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa.

Gli aiuti conformemente ai criteri e secondo le condizioni stabilite dal regolamento 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis".

7. investimenti e spese ammissibili

Gli investimenti ammissibili a beneficiare degli aiuti di cui alle presenti direttive riguardano la realizzazione di strutture e l'acquisizione di impianti per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, derivanti dall'attività delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

In particolare sono ammessi:

- acquisto di: nuovi macchinari e impianti per la macinazione primaria e secondaria dei SOA per garantire la granulometria di pretrattamento; pastorizzatori, autoclavi di dimensioni adeguate alla capacità produttiva; pompe e coclee per movimentare il prodotto macinato o sterilizzato; impianti termici ed elettrici necessari ad assicurare il controllo ed il rispetto delle normativa vigente in materia; serbatoi, vasche a tenuta stagna e altre attrezzature necessarie allo stoccaggio del prodotto trattato prima del conferimento finale o suo utilizzo alternativo in ambito aziendale;
- costruzione di nuovi fabbricati o ristrutturazione e adeguamento di fabbricati esistenti per il solo alloggiamento dei macchinari, attrezzature, impianti tecnologici;
- quanto alle spese generali sono comprese la progettazione e la direzione lavori; spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati. In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedano la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Gli investimenti devono essere eseguiti nel rispetto della normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di SOA. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia. Non sono in alcun modo ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione. Per la definizione di "investimenti di mera sostituzione" si rimanda a quanto già disciplinato dall'Amministrazione regionale nell'ambito degli aiuti alle PMI previsti dalle Misure del Programma di sviluppo rurale della Sardegna per il periodo di programmazione 2014-2020.

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i beni descritti e sarà valutata congrua quella con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Nel caso di acquisizione di beni per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei lavori effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e/o Organismi di diritto pubblico, gli interventi saranno assegnati nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e in particolare il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e ss.mm. e ii., di seguito Codice degli appalti.

Il provvedimento che concede il contributo deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle pertinenti disposizioni del Codice degli appalti. Il contributo può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del Codice degli appalti. Il mancato rispetto del Codice degli appalti costituisce causa di decadenza dal contributo.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno.

Tracciabilità delle spese

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con le modalità riportate di seguito.

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la Riba non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore).
- b) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- c) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- d) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso.
- e) *Mandato di pagamento*. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
- f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) *Pagamenti effettuati tramite il modello F24* relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Ai fini dei necessari controlli è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;

- l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

8. Modalità di finanziamento

A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo assentito a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia ARGEA Sardegna da parte di Enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Agenzia ARGEA Sardegna.

La garanzia è svincolata una volta che dell'Agenzia ARGEA Sardegna abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Potrà inoltre essere erogato un ulteriore acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di avanzamento dei lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta; il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale circostanza la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

9. Soggetti responsabili dell'attuazione

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento.

Il Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna, ricevute le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della legge regionale 40/1990 e loro ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

10. Procedura di selezione delle domande

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata.

11. Procedure operative

a) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande potrà avvenire successivamente alla pubblicazione di apposito avviso da parte del Servizio Competitività delle aziende agricole dell'Assessorato che definisce termini e modalità di presentazione delle domande conformemente alle presenti direttive.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti nell'avviso saranno escluse dagli aiuti.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello allegato all'avviso, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, e trasmessa all'Agenzia ARGEA.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la relazione tecnico economica comprendente:

- computo metrico che deve essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere;
- preventivi;
- disegni delle opere e degli impianti, se pertinenti.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista.

Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

b) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Sulle domande di sostegno presentate ARGEA Sardegna provvede a svolgere i controlli amministrativi volti a verificare la completezza e la correttezza documentale, nonché la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle presenti direttive e con obblighi in materia applicabili, stabiliti dalla legislazione unionale e nazionale.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica degli impegni e dei presupposti di ammissibilità sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore può richiedere, la documentazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio.

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

c) Presentazione delle domande di pagamento

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 8 delle presenti direttive il beneficiario può presentare:

Domanda di anticipazione

I beneficiari del sostegno possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento al Servizio territoriale di ARGEA competente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria;
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori; nel caso di beni mobili è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

Domanda di pagamento del SAL

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento al Servizio territoriale di ARGEA competente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, ecc.);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale);
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.

L'acconto da erogare non viene decurtato dell'anticipazione eventualmente percepita, la garanzia prestata sull'anticipazione sarà però svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di saldo al Servizio territoriale di ARGEA competente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, ecc.);
- disegni esecutivi delle singole opere;
- copia della dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 15 della D.G.R. 22/1 dell'11.4.2008) corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAP, nel caso di opere edili;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.
- eventuale altra documentazione.

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

d) Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al Servizio territoriale di ARGEA competente nello svolgimento del procedimento amministrativo che seguirà le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

e) Proroghe



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere la proroga del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori.

12. Impegni del beneficiario

Non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei predetti vincoli comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

Qualora, per esigenze dell'azienda, un impianto fisso, un'attrezzatura o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato in un diverso corpo aziendale, il beneficiario ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

13. Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dal Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna quando il soggetto beneficiario:

- a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- d) non ottemperi a specifiche prescrizioni del bando e dei singoli atti di concessione;
- e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

14. Disposizioni per l'esame dei reclami

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea. Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di ARGEA per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).

Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto).

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

15. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dall'autorità responsabile del procedimento.

16. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti direttive si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione dell'aiuto potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore o del Direttore del Servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.